

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 agosto 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **107.** Ordinanza del Tribunale di Chieti del 9 novembre 2016
Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione e revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. - Mancata previsione.
- Codice di procedura penale, art. 671..... Pag. 1
- N. **108.** Ordinanza del Tribunale di Catania del 14 febbraio 2017
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Esclusione degli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo della Regione, dal reclutamento tramite pubblico concorso o procedure selettive per l'assunzione di personale da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per l'accesso ai quali non è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.
- Legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), art. 1, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro)..... Pag. 5
- N. **109.** Ordinanza del Tribunale di Lecce del 13 marzo 2017
Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - Previsione della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni - Mancata previsione che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 5..... Pag. 16
- N. **110.** Ordinanza del Tribunale di Trieste del 28 marzo 2017
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - Applicabilità di tale regime all'attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Equitalia S.p.a.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 57 [, primo comma, lettera *a*), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)]; e, "ove occorra", decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3, comma 4, lett. *a*)..... Pag. 19





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 107

Ordinanza del 9 novembre 2016 del Tribunale di Chieti
nel procedimento penale a carico di C. R.

Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione e revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. - Mancata previsione.

– Codice di procedura penale, art. 671.

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA

Ordinanza di remissione di questione di legittimità costituzionale, art. 23, legge n. 87/53 e 671 del codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il Giudice dell'intestato Tribunale dott. Luca De Ninis, in funzione di G.E.: visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

- C. ... R. ..., nato a ... il ...;

letta l'Istanza depositata il 7 settembre 2016 con la quale il difensore avv. Celestino Gentile ha richiesto:

in via principale, ex artt. 649 e 669 del codice di procedura penale, dichiarare la pluralità di condanne per il medesimo fatto in relazione alle seguenti sentenze emessa da questo Tribunale per il reato di violazione aggravata degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cpv. c.p.):

dott.ssa Allieri del 17 maggio 2012 esecutiva il 28 giugno 2016, con condanna a mesi 6 di reclusione e € 300 di multa, per fatti commessi da marzo a settembre 2008;

dott.ssa Allieri del 21 giugno 2012, esecutiva il 12 maggio 2015, con condanna a mesi 6 di reclusione e € 300 di multa, per fatti commessi da ottobre 2008 a marzo 2009;

dott. Di Berardino del 10 aprile 2014, esecutiva il 28 giugno 2016, con condanna a mesi 6 di reclusione, per fatti commessi da agosto 2009 a marzo 2010;

ed ordinare l'esecuzione della sentenza emessa per prima in primo grado il 17 maggio 2012, esecutiva il 28 giugno 2016 (condanna a mesi 6 di reclusione e € 300 di multa);

in via gradata, applicare la disciplina del reato continuato ex art. 671 del codice di procedura penale tra la predetta sentenza e le due ulteriori condanne sopra indicate;


sentite le parti all'udienza del 3 novembre 2016;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665, quarto comma del codice di procedura penale;

OSSERVA

§ 1. Proposizione della questione di legittimità costituzionale

Ritiene il giudice che sussistano le condizioni previste dall'art. 23, legge n. 87/1953 per sollevare *ex officio* la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale di seguito specificata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché nell'attuale quadro normativo dubita della possibilità di fornire una risposta costituzionalmente corretta all'istanza al G.E. sopra indicata.



1.1 Il difensore di C. ... R. ... ha promosso ricorso al G.E. per chiedere che sia dichiarata l'unicità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (aggravato dall'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori), per il quale il medesimo è stato condannato con le tre distinte sentenze di questo Tribunale sopra riportate.

L'istanza fonda su un presupposto corretto (l'unicità del reato *permanente* per il quale è stata riportata una pluralità di condanne) e sull'inevitabile interesse difensivo ad evitare il cumulo tra le pene irrogate dalle singole sentenze, per complessivi anni 1 mesi 6 di reclusione e € 600 di multa, che risulta invece esercitato con il provvedimento del Procuratore della Repubblica del 19 luglio 2016 (*cf.* annotazione n. 14 del certificato del casellario giudiziale estratto il 4 novembre 2016) ed annotato in calce alle due sentenze emesse dalla dott.ssa Allieri.

Il difensore conclude pertanto:

in via principale che, riconosciuta la natura permanente del reato contestato ed oggetto delle tre pronunce di condanna, il G.E. faccia applicazione degli artt. 649 e 669 del codice di procedura penale e dichiari esecutiva la sola sentenza di condanna emessa per prima il 17 maggio 2012;

in subordine che faccia applicazione della disciplina del reato continuato *ex art.* 671 del codice di procedura penale e per l'effetto ridetermini la pena complessiva da espiare.

È utile incidentalmente rilevare che l'ipotetico accoglimento dell'istanza principale determinerebbe, ai sensi dell'art. 669, primo comma del codice di procedura penale, l'ordine di esecuzione non della sentenza esecutiva invocata dal difensore (quella emessa per prima in primo grado) bensì di quella con cui è stata pronunciata la condanna meno grave: cioè quella del dott. Di Berardino del 10 aprile 2014, esecutiva il 28 giugno 2016, la quale a parità delle pene detentive è l'unica che, sia pure erroneamente, non ha applicato alcuna pena pecuniaria. Non pare sussistere invece il potere di scelta della sentenza da eseguire da parte dell'interessato, che l'art. 669, secondo comma conferisce solo «quando le pene irrogate sono diverse»: inciso da interpretare nel senso di «pene eterogenee, in relazione alle quali i successivi commi 3° e 4° dettano norme sussidiarie per il caso di mancata scelta dell'interessato», non già di «pene di diversa misura o unilateralmente aggiuntive», giacché in tali casi opera la regola sancita dall'art. 669, primo comma del codice di procedura penale della prevalenza della condanna meno grave, che altrimenti sarebbe *inutiliter data*. Tale è allora anche il caso in esame in cui, alla medesima pena detentiva della condanna meno grave, la sentenza indicata dall'interessato aggiunge semplicemente un'ulteriore pena pecuniaria.


1.2 Tanto premesso, pur risultando fondato l'interesse difensivo ad una pronuncia sull'identità del reato oggetto delle plurime condanne esecutive, l'accoglimento della domanda principale risulta però precluso dalla giurisprudenza consolidata in tema di divieto di secondo giudizio e di condanna per il medesimo fatto, che limita l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 649 e 669 del codice di procedura penale ai soli casi di identità *del fatto storico* oggetto dell'imputazione, che nel caso in esame non ricorre, come meglio si dirà al § 2.

1.3 Parimenti precluso risulta l'accoglimento della domanda subordinata di applicazione dell'istituto della continuazione *in executivis*, non sussistendo nel caso in esame alcuna (originaria) pluralità dei reati da unificare per la continuazione, ma solo un unico delitto di natura permanente, oggetto di tre accertamenti giudiziari frazionati, in relazione a tre periodi distinti e consecutivi tra loro della condotta omissiva censurata (con il vuoto relativo al periodo non incriminato da aprile a luglio 2009, tuttavia non indicativo di alcuna interruzione della permanenza, come si dirà al § 3.1).

1.4 Si ritiene pertanto necessario l'intervento del Giudice delle Leggi perché, con pronuncia eventualmente additiva, valuti la legittimità dell'art. 671 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta oggetto dell'imputazione, il potere del G.E. di rideterminare una pena unica, in applicazione degli articoli 132 e 133 del codice penale, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze di condanna irrevocabili e di assumere le determinazioni conseguenti anche in tema di concessione della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 del codice penale.

La disposizione censurata è infatti quella che appare più rispondente, per analogia del fondamento che la sostiene, a realizzare l'interesse del reo alla rivalutazione in sede esecutiva del trattamento sanzionatorio complessivo derivante dai giudizi di fatto accertati nelle plurime sentenze di condanna in relazione ad un reato unico, di natura permanente, ma reso oggetto di accertamenti giudiziari frazionati in relazione alle condotte successivamente intervenute.

Ciò nondimeno essa, in assenza della invocata pronuncia additiva, non può essere utilizzata né in via diretta né in via analogica, perché il riferimento al cumulo giuridico delle pene irrogate nelle plurime sentenze esecutive non collima con la necessità di riparametrare la pena secondo lo schema del reato unico, sia pure diversamente valutato per effetto della diversa (cioè più protratta e grave) configurazione del fatto storico che deriva dall'esame complessivo di tutte le sentenze di condanna, la quale sembra imporre un nuovo ricorso ai parametri di cui agli articoli 132 e 133 del codice penale da parte del giudice dell'esecuzione, sostitutivo di quello operato dai giudici della cognizione sui distinti frammenti della condotta oggetto dei rispettivi giudizi.



§ 2. Sulla rilevanza della questione: A) impossibile applicazione dell'art. 669 del codice di procedura penale.

Richiamato l'interesse del ricorrente ad una pronuncia del G.E. sull'unificazione delle plurime sentenze di condanna emesse in relazione ad un reato unico, si deve innanzitutto evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Fattispecie in tema di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)» (cfr. Cassazione Sez. 6ª del 5 marzo 2015, n. 20315).

Inoltre, secondo Cassazione S.U. del 28 giugno 2005, n. 34655, «ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona».

Se dunque, nel caso in esame, sono stati legittimamente aperti e definiti i due ulteriori giudizi relativi alle condotte di violazione aggravata degli obblighi familiari ulteriori e successive rispetto a quelle oggetto del primo giudizio, ne consegue che non si tratta di condanne irrogate «per il medesimo fatto», come recita l'art. 669 del codice di procedura penale, ma solo per il medesimo reato, in relazione a condotte frazionate e distinte tra loro, omogenee ma non coincidenti con riguardo al tempo della loro commissione.

È evidente, peraltro, che ciascuna delle commisurazioni delle pene eseguita nelle tre sentenze di condanna ha tenuto in esame solo le condotte accertate nei singoli giudizi, mentre l'offesa complessivamente arrecata dal delitto deriva dall'effetto congiunto di tutte le condotte accertate, nella loro complessiva protrazione.

Ne consegue che, nonostante l'unicità del reato penalmente accertato, certamente la questione proposta dal ricorrente non può liquidarsi dichiarando eseguibile la sola condanna meno grave, perché la stessa non contempla l'effetto delle condotte esaminate negli altri due giudizi, che certamente determinano l'aggravamento dell'offesa penalmente rilevante e la necessità di rideterminare la sanzione secondo tutti i parametri dell'art. 133 del codice penale, ed in particolare della gravità del reato desumibile dal tempo e da ogni modalità dell'azione.

§ 3. Segue: B) impossibile applicazione, diretta o analogica, dell'art. 671 del codice di procedura penale

Escluso il fondamento dell'istanza principale, ad analoga conclusione si deve pervenire in relazione all'istanza subordinata di rideterminazione delle pene ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura penale, in applicazione dell'istituto della continuazione, sia in via diretta sia in via analogica.

3.1 Quanto all'applicazione diretta si deve osservare che caso in esame nessuna interruzione della permanenza si è verificata nei corso delle condotte incriminate nei tre giudizi esecutivi. Ne consegue che non è possibile configurare alcun delitto autonomo in relazione alle condotte oggetto dei giudizi successivi al primo, presupposto imprescindibile per scrutinare l'istanza di unificazione legale di plurimi reati, ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura penale.

Consolidata è infatti la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 del codice penale, è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell'omissione, ne deriva che le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado» (cfr. Cassazione Sez. 6ª del 20 ottobre 2015, n. 45462).

Orbene la prima sentenza di primo grado è quella emessa dalla dott.ssa Allieri il 17 maggio 2012, posteriore all'ultima delle condotte contestate nei tre giudizi esecutivi.

Quanto all'ipotesi di adempimento intermedio dell'obbligo eluso, formulabile sulla scorta dell'omessa incriminazione delle condotte nel periodo da aprile a luglio 2009 - la quale comunque renderebbe oggetto di reato autonomo le sole condotte oggetto della condanna del dott. Di Berardino del 10 aprile 2014, commesse da agosto 2009 a marzo 2010, lasciando impregiudicata la questione della unificazione delle altre due condanne irrogate in relazione a periodi non intervallati da soluzione di continuità - si tratta di ipotesi certamente infondata, alla luce dell'accertamento di fatto eseguito dal giudice della cognizione e vincolante per il G.E. Infatti, secondo la motivazione della stessa sentenza del dott. Di Berardino (la quale, in assenza di qualunque costituito difensivo alternativo, si dichiara fondata sulla sola deposizione testimoniale della persona offesa), S. ... R. ... «ha riferito di non aver ricevuto nulla dal C. ... a seguito del decreto del Presidente del Tribunale di Napoli del 6 marzo 2008, il quale aveva previsto l'obbligo, a carico del medesimo, di corresponsione mensile, a titolo di mantenimento, della somma di € 600, escluse le spese di natura straordinaria».

In mancanza di interruzioni della permanenza nei tre periodi incriminati, ne consegue l'unicità del delitto per il quale il C. ... ha riportato le tre condanne esecutive sopra richiamate e l'impossibilità di operare una valutazione unitaria del trattamento penale attraverso l'istituto della continuazione.



3.2 Tale valutazione unitaria, pur necessaria, non può essere perseguita neppure attraverso l'applicazione analogica *in bonum partem* dell'art. 671 del codice di procedura penale.

Si è già detto infatti che il riferimento al cumulo giuridico delle pene irrogate nelle plurime sentenze esecutive non collima con la necessità di riparametrare la pena secondo lo schema del reato unico, sia pure diversamente valutato per effetto della diversa configurazione del fatto storico che deriva dall'esame complessivo di tutte le sentenze di condanna, la quale sembra poter ricevere adeguata commisurazione sanzionatoria solo attraverso il nuovo ricorso ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 del codice penale da parte del Giudice dell'Esecuzione.

Tale attività non è del resto preclusa dal vincolo di intangibilità del giudicato e non esorbita dai poteri del G.E., come dimostra l'analogo principio stabilito dalla nota sentenza delle S.U. del 26 febbraio 2015, n. 37107, in materia di illegittimità costituzionale della norma penale che modifichi il trattamento sanzionatorio della fattispecie incriminatrice.

§ 4. Sulla non manifesta infondatezza della questione

4.1 Non potendo il G.E. fare applicazione, per quanto illustrato, né dell'art. 669 né dell'art. 671 del codice di procedura penale, rispetto all'istanza difensiva si configura un vuoto di tutela giurisdizionale che pone il dubbio della compatibilità della seconda disposizione del codice di rito indicata, quella rispondente alla medesima *ratio* della pronuncia additiva invocata, sia con l'art. 3, primo comma, sia con l'art. 24 della Carta costituzionale, per rimanere l'istante R. ... C. ... soggetto al cumulo di una pluralità di condanne emesse per un unico reato.

Si rimarca sul punto:

che il reo ha diritto ad una valutazione unitaria delle condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna la quale, da un lato, eviti il cumulo delle condanne frazionate irrogate in relazione ad un reato unico, dall'altro commisuri la sanzione all'effettiva e complessiva offesa arrecata con tutte le condotte oggetto dei giudizi:

che il cumulo derivante dall'occasionale pluralità di condanne per un reato unico non fonda su alcuna giustificazione razionale, ma anzi determinerebbe un trattamento peggiore anche rispetto ai casi disciplinati dall'art. 671 del codice di procedura penale, che non possono essere ritenuti meno gravi rispetto a quello in esame, della pluralità di reati avvinti dal concorso formale o dall'esecuzione del medesimo disegno criminoso;

che tale pluralità di condanne risulta determinata da eventi indipendenti dalla condotta e dalle scelte del reo, riconducibili essenzialmente alle modalità ed ai tempi con quali sono stati esercitati i diritto di querela e l'azione penale per le singole frazioni della condotta contestata ed al mancato raccordo dei procedimenti penali così incardinati, finalizzato alla loro riunione.

Si configura pertanto il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del G.E. di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 del codice penale, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili.


4.2 Tale dubbio si presenta ulteriormente aggravato nell'ipotesi - non riguardante il caso in esame, in cui nessun beneficio è stato concesso in ragione dei precedenti a carico dell'istante, ma certamente configurabile in cui più condanne per il medesimo reato permanente siano state emesse, in relazione a condotte distinte, con pene condizionalmente sospese: in tale caso infatti, in assenza del potere di unificazione delle condanne frazionate da parte del G.E., l'istante rimarrebbe esposto non solo al cumulo delle condanne ma anche alla revoca delle sospensioni condizionali già concesse (nelle stesse plurime sentenze per il medesimo reato permanente o anche in un'altra precedente o successiva eventualmente irrogata) senza la possibilità di beneficiare di una rivalutazione analoga a quella prevista dall'art. 671, terzo comma del codice di procedura penale, risultando indebitamente fruitore di più sospensioni condizionali per il medesimo reato.

Si configura pertanto l'ulteriore dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del G.E. di valutare l'unicità del reato ed assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 del codice penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni



della condotta, il potere del G.E. di rideterminare una pena unica, in applicazione degli articoli 132 e 133 del codice penale, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale.

Sospende il giudizio di esecuzione in corso.

Manda la Cancelleria per le notifiche e le comunicazioni previste dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ortona, 8 novembre 2016

Il Giudice: DE NINIS

17C00164

N. 108

Ordinanza del 14 febbraio 2017 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Gandolfo Francesco e altri contro Consorzio di bonifica n. 9 di Catania

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Esclusione degli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo della Regione, dal reclutamento tramite pubblico concorso o procedure selettive per l'assunzione di personale da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per l'accesso ai quali non è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

- Legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), art. 1, comma 1-bis, introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro).

IL TRIBUNALE DI CATANIA

SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO

Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87) emessa nella causa civile iscritta al n. 7352/2011 R.G.L., avente ad oggetto: contratti a termine - Consorzio di bonifica regionale - conversione del rapporto ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001 e successive modifiche;

Promossa da Gandolfo Francesco, Maccarrone Domenico, Massimino Mario. Sileci Luigi Orazio, rappresentati e difesi dall'avv. C. Parisi, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. S. Romeo, in Catania, via Filocomo n. 69; Ricorrenti;

Contro Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. A. Ravi, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Catania, via C. Ruggero n. 37; Resistente;

Il giudice, dott. M. Fiorentino, letti gli atti, scaduto il termine per note concesso alle parti di giorni 60;


Esaminate le note tempestivamente depositate il 7 gennaio 2017;

Sciolta la riserva che precede, osserva quanto segue;

1. Premessa.

Con i riuniti ricorsi, le parti attrici, esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, quali operai addetti alla manutenzione delle reti irrigue, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il 2000 e il 2010, hanno agito per l'accertamento della nullità dei termini apposti nei predetti contratti ex art. 1 decreto legislativo n. 368/2001, della conseguente natura a tempo indeterminato dei rispettivi rapporti, nonché per la condanna del convenuto consorzio alla reintegra di essi ricorrenti nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

Hanno dedotto la genericità delle causali giustificative dei termini apposte nei negozi (sempre uguali nel corso degli anni, al pari delle mansioni svolte), le quali difetterebbero del carattere della specificità, traducendosi in clausole di mero stile, per nulla rappresentative delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001.



Si è costituito tempestivamente il Consorzio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta decadenza dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010, per non avere i medesimi impugnato i contratti nel termine di scadenza ivi previsto, oltre che la prescrizione dei diritti invocati.

Nel merito, ha rimarcato l'impossibilità giuridica di convertire i rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, per le seguenti ragioni:

1) l'ordinamento regionale ha autorizzato i consorzi a stipulare solo contratti a tempo determinato (art. 3 legge 76/1995 e successive proroghe), stabilendo il divieto di assunzioni di personale non di ruolo (articoli 6 legge regionale n. 14/1958; 3 legge regionale n. 49/1981; 32 legge regionale n. 45/1995), per le quali è richiesta la regola del pubblico concorso (art. 9 legge n. 14/1958); non potrebbe, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001;

2) le assunzioni a tempo indeterminato per i dipendenti degli enti della regione Sicilia presupporrebbero l'espletamento del pubblico concorso, nel caso di specie mancante, sicché i relativi rapporti dovrebbero considerarsi nulli, alla stregua della giurisprudenza di legittimità espressa con specifico riguardo ai contratti a termine non preceduti da pubblico concorso (Cassazione civile, Sezione lavoro n. 4117/2011): in tal senso deporrebbe anche l'art. 36 del decreto legislativo 165/2001;

3) i termini apposti nei contratti, così come le relative proroghe, sarebbero validamente apposti, sicché risulterebbe infondata la dedotta censura di nullità.

All'udienza di discussione del 9 novembre 2016 le parti hanno trattato della questione di nullità dei rapporti, in quanto non preceduti da alcuna pubblica selezione, e sono state invitate a discutere della questione di costituzionalità relativa al comma 1-bis, dell'art. 1 legge regionale Sicilia 30 aprile 1991 n. 12, come introdotto dalla legge regionale Sicilia 19 agosto 1999, n. 18, nella parte in cui ha fatto venir meno per gli enti pubblici economici dipendenti o sottoposti al controllo della Regione Sicilia o degli enti locali le procedure pubbliche selettive previste dal primo comma dello stesso articolo.

Dalla costituzionalità o meno di tale norma, infatti, come si vedrà in punto di rilevanza, dipende l'esito dell'odierno giudizio.

2. *Questioni preliminari.*

Prima di esporre i motivi di specifica rilevanza, appare necessario esaminare, innanzitutto, le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, posto che l'eventuale fondatezza di una di queste, precludendo a monte ogni possibilità di ritenere accoglibile la domanda delle parti lavoratrici, per ragioni che prescindono dall'applicazione della norma sospettata di incostituzionalità, renderebbe priva di interesse la relativa questione (arg. Corte costituzionale n. 242/2011; 106/2013).

2.1. *Eccezioni di decadenza e prescrizione.*

Il Consorzio, innanzitutto, ha sollevato la questione dell'inammissibilità dei ricorsi, in quanto proposti in violazione del termine di decadenza introdotto, per l'impugnativa dei contratti a termine, dall'art. 32 legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro).

Ha, inoltre, eccepito la prescrizione dei diritti azionati dalle parti ricorrenti, ritenendo estinta «ogni pretesa relativa al periodo antecedente ai 5 anni dalla data di notifica del ricorso».

Tali eccezioni appaiono infondate.

Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, basta rilevare che i riuniti ricorsi sono stati proposti in data 1° luglio 2011 e, dunque, ben prima che avessero effetto le disposizioni previste dall'art. 32 legge 183 cit.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha chiarito che il differimento al 31 dicembre 2011 dei termini di decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, per come previsto dal comma 1-bis (introdotto dal decreto legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011), si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso (e, dunque, anche ai contratti a termine) e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966 (Cassazione, Sezioni unite civili 14 marzo 2016, n. 4913).

Avendo i ricorrenti proposto domanda giudiziaria ancor prima che divenissero efficaci le nuove norme previste dall'art. 32 legge n. 183/2010, in materia di decadenza, la relativa eccezione formulata dalla parte convenuta si rivela priva di ragione.

Parimenti, avendo ad oggetto il giudizio l'accertamento della nullità dei termini apposti nei diversi contratti a tempo determinato stipulati tra il 2000 e il 2010, appare infondata l'eccezione di prescrizione.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 1422 del Codice civile, l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione dell'azione di ripetizione.



Al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex articoli 1418 e 1419, comma 2, codice civile di natura imprescrittibile» (Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 novembre 2010, n. 23057).

Inoltre, anche ove si ritenesse di dovere applicare il termine di prescrizione ordinario (quello quinquennale, invocato dal consorzio, è previsto limitatamente alla retribuzione, ex art. 2948, n. 4, codice civile, e peraltro con la decorrenza prevista da Corte costituzionale n. 63/1966), lo stesso risulterebbe utilmente interrotto dalla proposizione dei ricorsi, posto che le parti ricorrenti hanno documentato di avere stipulato contratti di lavoro anche in epoca successiva al 2000, e ciò in particolare nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, fino al 2010.

Le eccezioni esaminate, pertanto, appaiono destituite di fondamento e, dunque, inidonee ad escludere la rilevanza della questione.

2.2. Eccezione di inapplicabilità del decreto legislativo n. 368/2001 in forza dei divieti di assunzione, nonché del divieto di conversione di cui all'art. 36, comma quinto, decreto legislativo n. 165/2001.

Eccepisce la parte convenuta che l'ordinamento regionale ha autorizzato i consorzi a stipulare solo contratti a tempo determinato (art. 3 legge n. 76/1995 e successive proroghe), stabilendo divieto di assunzioni di personale non di ruolo (articoli 6 legge regionale n. 14/1958; 3 legge regionale n. 49/1981; 32 legge regionale n. 45/1995), sicché non potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001, con conseguente infondatezza della domanda attorea.

Argomenta, inoltre, il consorzio, che la chiesta conversione sarebbe preclusa dal divieto previsto dall'art. 36, comma quinto, decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione ...».

Tali argomenti non appaiono oggi sostenibili, alla luce della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi proprio avuto riguardo ai consorzi di bonifica, con particolare riguardo a quelli siciliani.

In primo luogo, la Corte ha evidenziato che i divieti di assunzione previsti originariamente dal legislatore regionale siciliano risultano superati dalla legislazione successiva, avendo la legge regionale n. 76/1995 autorizzato i consorzi a ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, con conseguente applicabilità, anche ai fini della conversione, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001 (in tali termini, Corte di cassazione civile, Sezione lavoro 17 luglio 2012 n. 12242; nello stesso senso, Cassazione civile, Sezione lavoro 2 agosto 2013, n. 18532).

In secondo luogo, la Corte, ribadendo che i consorzi in questione costituiscono enti pubblici economici (sul punto, *infra*), ha escluso che possa trovare applicazione il divieto di conversione previsto dall'art. 36 decreto legislativo n. 165/2001, disposizione, quest'ultima, riferibile solo agli enti pubblici non economici ricompresi nell'art. 1 dello stesso decreto (da ultimo, Cassazione, Sezioni unite civili, 9 marzo 2015, n. 4685, par. 14; specificamente, Cassazione civile, Sezione lavoro 2 agosto 2013, n. 18532; conformi anche Cassazione civile, Sezione lavoro, 9 ottobre 2012, n. 17168; Cassazione civile, Sezione lavoro, 18 febbraio 2011, n. 4062).

Anche la giurisprudenza di merito esclude dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 36 decreto legislativo n. 165/2001 gli enti pubblici economici (Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, 26 febbraio 2015).

Del resto, la nozione di pubblica amministrazione prevista dall'art. 1, decreto legislativo n. 165/2001, non contempla gli enti pubblici economici.

Le eccezioni in scrutinio, pertanto, appaiono infondate e, come tali, non in grado di escludere la rilevanza della questione.

2.3. Inapplicabilità della conversione per mancanza di pubblico concorso o selezione. Nullità dei rapporti. La giurisprudenza delle Sezioni unite e l'incidenza di quest'ultima nella questione.

Parte convenuta, infine, ha eccepito che la conversione dei contratti a termine risulterebbe preclusa dalla circostanza che, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati assunti senza il rispetto di alcuna pubblica procedura concorsuale o selettiva (circostanza pacifica tra le parti e confermata dai procuratori delle medesime all'ultima udienza del 9 novembre 2016), in violazione di quanto prevede l'art. 9 legge regionale n. 14/1958.

Anche questo argomento, non appare determinante per escludere la rilevanza della questione, e ciò alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità delle Sezioni unite, segnatamente avuto riguardo ai contratti stipulati dalle parti ricorrenti nell'intervallo temporale tra 1999 e fino all'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 15/2004.



Ed infatti, al termine di un'articolata ricostruzione normativa, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno evidenziato che «In fattispecie regolata dalla legislazione regionale siciliana, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, il comma 1-bis, e prima della entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, l'instaurazione del rapporto di lavoro indeterminato non è condizionata dall'obbligo di espletamento di un pubblico concorso o di procedure selettive» (Cassazione civile, Sezioni unite, 9 marzo 2015, n. 4685).

La Corte, in particolare, ha escluso la vigenza del regime normativo all'uopo invocato dal consorzio, ovverosia dell'art. 9 legge regionale n. 14/1958 (secondo cui «le nuove assunzioni di personale sono fatte per pubblico concorso»), evidenziando che quest'ultimo, per i posti per i quali non si richiedevano titoli di studio superiori alla scuola dell'obbligo, è stato dapprima sostituito dall'art. 1 legge regionale n. 12/1991 (che ha previsto l'applicazione del sistema del collocamento obbligatorio), poi, per gli enti pubblici economici, del tutto soppresso dall'art. 1, comma 1-bis, legge n. 12/1991, per come introdotto dall'art. 13 legge regionale n. 18/1999, per essere stato reintrodotta solo con l'entrata in vigore dell'art. 49 della legge regionale siciliana 5 novembre 2004 n. 15.

È possibile riassumere la ricostruzione normativa effettuata dalla Suprema Corte in quattro distinte fasi:

1) il periodo di vigenza dell'art. 9 legge regionale 7 maggio 1958 n. 14, secondo cui «le nuove assunzioni di personale sono fatte per pubblico concorso»;

2) il successivo periodo di vigenza dell'art. 1 legge regionale 30 aprile 1991 n. 12, che, «attenu[ndo] il rigore [delle precedenti] disposizioni» (Cassazione, Sezioni unite, n. 4685/2015, cit.), e richiamando le disposizioni nazionali sul collocamento, ha stabilito che «l'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio»;

3) il successivo periodo di vigenza del comma 1-bis dell'art. 1 legge regionale n. 12/1991, introdotto dall'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, secondo cui «Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le autostrade siciliane, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'art. 3 della presente legge (posti non rientranti in quelli previsti dall'art. 1) e degli ordinamenti propri dei medesimi enti» (1);

4) il successivo periodo, allorché è stata introdotta la legge regionale 5 novembre 2004 n. 15, la quale, all'art. 49, ha stabilito che «L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali ed istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo».

La Corte ha precisato che «Il complesso normativo appena sintetizzato, secondo le scansioni temporali derivanti dall'entrata in vigore delle singole fonti normative, costituisce dunque la nuova disciplina delle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti pubblici regionali, che sostituisce quella originaria della legge del 1958, da considerare ormai abrogata base ai normali principi in materia di successione delle leggi» (Cassazione, Sezioni unite, n. 4685/2015, cit.).

(1) La Corte di cassazione ha, al riguardo, precisato che «La legislazione della Regione Sicilia alla fine degli anni novanta, dunque, per l'amministrazione regionale e per tutti gli enti locali, territoriali e non, ad essa comunque riconducibili, dettava disposizioni che consentivano il reclutamento dei dipendenti addetti alle qualifiche e ai profili professionali di più modesto contenuto con le modalità previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, ovvero "sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti". Unica condizione prevista per la selezione era che gli iscritti a tali liste fossero avviati numericamente secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. Da tale forma di selezione (estremamente semplificata) erano esclusi "gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali", per i quali rimaneva fermo solo l'obbligo di espletare il pubblico concorso per i posti per i quali l'accesso prevedeva un titolo superiore a quello della scuola dell'obbligo» (Cassazione, Sezioni unite, n. 4685/2015, cit., par. 16; v. anche par. 18.2).



Ha, inoltre, evidenziato che la mancanza di procedure selettive non determina la nullità dei rapporti di lavoro e non preclude, pertanto, la loro conversione a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001, ove le assunzioni del personale siano intervenute nel periodo di vigenza dell'art. 1, comma 1-*bis*, legge regionale n. 12/1991, come introdotto dalla legge regionale n. 18/1999, e fino all'entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

In tal senso, le Sezioni unite hanno espressamente affermato che il comma 1-*bis* ha fatto venir meno «per gli enti pubblici economici ivi indicati quel residuo velo di concorsualità previsto per tutti gli altri soggetti pubblici ... ne consegue che la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, non è condizionata dall'esistenza dell'obbligo di espletamento delle procedure selettive» (v. Cassazione, Sezioni unite, 4685/2015 cit., par. 18.2., ultima proposizione).

Per converso, ai di fuori del periodo di vigenza del comma 1-*bis*, art. 1 cit., la Corte ha ribadito i precedenti indirizzi, che negavano la possibilità di conversione del rapporto in assenza di pubblico concorso, specificando che con l'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004, «la reintroduzione di una concorsualità qualificata o, comunque, semplificata per le assunzioni impedisce, di conseguenza, l'automatica trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato» (Cassazione, Sezioni unite, n. 4685/2015 cit., par. 18.3).

Alla luce di quanto premesso, appare chiaro che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte, l'assenza di pubbliche selezioni, nelle assunzioni degli enti pubblici economici siciliani per posti non richiedenti titoli di studio superiori a quelli della scuola dell'obbligo, impedisce la conversione di un rapporto a tempo determinato solo ove questo sia stato stipulato al di fuori dell'arco temporale di vigenza dell'art. 1, comma 1-*bis*, legge regionale siciliana n. 12/1991.

I rapporti stipulati nel periodo di sua vigenza, invece, non possono essere ritenuti nulli, perché conformi a legge.

L'eccezione di nullità sollevata dal Consorzio, per assenza del pubblico concorso, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, appare, pertanto, accoglibile solo con riguardo ai rapporti stipulati tra le parti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004 (quando, con la formulazione dell'art. 49, la regola del pubblico concorso è stata ripristinata anche per i profili di base), ma non anche con riferimento a quelli stipulati tra 2000 e fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004 (si tratta nel complesso, come si vedrà, di ben 14 rapporti).

Anche tale eccezione, pertanto, a legislazione invariata, e tenuto conto del chiaro indirizzo espresso dalle Sezioni unite, non consente di definire il giudizio indipendentemente dalla questione di costituzionalità.

3. La norma impugnata.

La ricostruzione del quadro normativo offerta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, e la soluzione da queste adottata in merito alla conversione dei rapporti stipulati in assenza di pubblica selezione, nel periodo di vigenza dell'art. 1, comma 1-*bis*, regione siciliana, n. 12/1991, per come introdotto dall'art. 13 legge regionale siciliana 19 agosto 1999 n. 18, porta a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1, comma 1-*bis* legge n. 12/1991 (2).

Tale disposizione «disapplica», per gli enti pubblici economici dipendenti a vario titolo dalla Regione, le procedure di pubblica selezione previste dall'art. 1, comma 1, per il personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per i quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo (art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56), disancorando le assunzioni del detto personale da qualsiasi forma pubblica di selezione o di concorsualità, ancorché attenuata o semplificata, e riconoscendo così totale libertà agli enti pubblici economici di stabilire come, quando, e soprattutto chi, assumere.


La sua permanenza nell'ordinamento giuridico, sia pure per i rapporti per i quali è temporalmente applicabile (come parte di quelli oggetto del presente giudizio), e gli effetti da essa discendenti - come la possibilità di ritenere conformi a legge rapporti non preceduti da alcuna pubblica selezione - giustifica la proposizione della questione per le seguenti ragioni in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza.

4. Rilevanza.

La questione sollevata è rilevante, posto che dalla sua soluzione dipende l'esito della causa.

Nessun dubbio può residuare sull'applicabilità della norma impugnata al caso di specie, sussistendone tutti i presupposti di operatività, sia con riguardo alla natura dell'ente pubblico coinvolto, sia con riferimento alla tipologia dei posti oggetto dei contratti di assunzione.

(2) Per comodità di lettura, si riporta integralmente la disposizione in esame: «Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le autostrade siciliane, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'art. 3 della presente legge (posti non rientranti in quelli previsti dall'art. 1) e degli ordinamenti propri dei medesimi enti».



Con riguardo al primo aspetto, si rileva che i consorzi di bonifica siciliani, ivi compreso l'odierno convenuto, sono enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione. Ciò si ricava dalla semplice lettura della legge regionale Sicilia 25 maggio 1995 n. 45 (*Gazzetta Ufficiale*, Regione siciliana 29 maggio 1995, n. 29) ed è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, Sezione lavoro n. 2525/1992; n. 12242/2012; 18532/2013) (3).

Sotto il secondo profilo, si evidenzia che, come risulta dalla documentazione in atti (*cf.*: contratti assunzione, qualifiche e mansioni ivi dedotte) e come riferito dagli stessi procuratori all'udienza che precede, i contratti a termine oggetto di causa riguardano posti di qualifica o inquadramento per i quali non sono richiesti titoli superiori a quelli della scuola dell'obbligo.

Ben 14 dei detti contratti risultano stipulati durante la vigenza della disposizione impugnata, avendoli i ricorrenti conclusi nelle seguenti annualità: Maccarrone e Massimino nel 2000, nel 2001 e nel 2002; tutti i ricorrenti nel 2003, nel 2004 (gennaio), oltre che nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008 e fino al 2009; i ricorrenti Massimino e Gandolfo nel 2010 (*cf.*: fascicoli di parte, in atti).

Ciò posto, va osservato quanto segue.

Gli odierni attori, per stipulare i contratti a termine oggetto di causa, non hanno partecipato ad alcuna pubblica selezione, né sono stati individuati tramite le graduatorie del collocamento ex art. 16 legge n. 56/1987, come risulta dalle dichiarazioni a verbale rese all'udienza del 9 novembre 2016 e come è pacifico tra le parti, alla luce degli atti introduttivi di causa.

Essi, pertanto, non sono stati sottoposti ad alcuna forma di concorsualità, sia pure «attenuta» o «semplificata», e non è dato comprendere, neppure a seguito del termine per note concesso, in base a quali criteri siano stati reclutati.

Le causali giustificative dei termini apposte nei contratti appaiono particolarmente generiche, in quanto si traducono in clausole di mero stile, peraltro con motivazioni sostanzialmente reiterate in ogni contratto.


Esse, pertanto, non appaiono rispondere ai criteri di specificità previsti dalla legge (art. 1 e seguenti decreto legislativo n. 368/2001), per come chiariti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte costituzionale 14 luglio 2009 n. 214; da ultimo, v. Cassazione civile, Sezioni unite, 14 marzo 2016, n. 4911).

Del pari, con riguardo ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, non appaiono ricorrere presupposti previsti dalla pregressa legislazione per la valida stipula dei contratti a tempo determinato (art. 1 e seguenti legge n. 230/1962). Dagli atti, infatti, non emerge che l'attività espletata rivestisse il prescritto requisito di specialità (come richiesto dall'art. 1, lettera *a*) legge n. 230 cit.); le assunzioni non risultano disposte per sostituire lavoratori assenti (art. 1, lettera *b*) legge 230 cit.), né appaiono preordinate per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale (art. 1, lettera *c*) legge 230 cit.); né risulta che siano state disposte per la realizzazione di opere richiedenti lavorazioni a fasi successive che presuppongono maestranze diverse (art. 1, lettera *d*) legge 230 cit.); si può infine escludere per *tabulas* che le assunzioni riguardassero personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli (art. 1, lettera *e*) legge 230 cit.) o che fossero state effettuate da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali (art. 1, lettera *f*) legge 230 cit.).

La rilevata assenza dei presupposti di legge per consentire l'apposizione del termine e, in ogni modo, la rilevata genericità delle clausole apposte nei contratti stipulati sotto la vigenza del decreto legislativo n. 368/2001, appaiono tali da determinare la nullità-inefficacia dei detti termini (art. 1 decreto legislativo n. 368/2001; art. 1 e seguenti, legge n. 230/1962) e, dunque, ove il rapporto sia ritenuto validamente costituito, la «conversione» dei contratti, da tempo determinato a tempo indeterminato.

Diviene, pertanto, necessario stabilire se i rapporti di lavoro possano essere reputati legittimi ovvero nulli ex art. 2126 del Codice civile, come ritiene il Consorzio, per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 97 e 51 della Costituzione, non potendo disporsi la chiesta conversione, ancorché le clausole appositive dei termini siano effettivamente inefficaci, ove il rapporto debba essere considerato geneticamente invalido, mancando in tal caso un valido titolo costitutivo dello stesso (in tal senso, v. Cassazione civile, Sezione lavoro 7 maggio 2008 n. 11163; 4117/2011).

(3) L'art. 1 della legge regionale Sicilia n. 45/1995 dispone, infatti, che «La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente». Il successivo art. 5, comma 4, precisa che i consorzi di bonifica «sono persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica»; il successivo art. 6, comma 1, prevede «I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste «sentito il parere dei consigli delle province regionali»; l'art. 20 dispone che «Spettano all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste funzioni di vigilanza coordinamento ed indirizzo. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può: a) disporre ispezioni; b) provvedere, previa diffida, alla nomina di commissari ad acta per il compimento di atti obbligatori; c) sciogliere o revocare gli organi dei consorzi per gravi violazioni di legge o regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni di metà dei componenti»; l'art. 21, comma 1, prevede che «Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gli statuti dei consorzi e le deliberazioni di assunzione e di inquadramento del personale». L'inquadramento del Consorzio di Bonifica 9 di Catania nell'ambito del sopra delineato sistema regionale risulta pacifico tra le parti e confermato dalle informazioni reperibili nel relativo sito internet istituzionale <http://www.consorziobonifica9ct.it>



Come già evidenziato, l'eccezione di nullità sollevata dal Consorzio, per assenza di pubblica selezione, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, appare accoglibile solo con riguardo ai rapporti stipulati tra le parti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004. ma non anche con riferimento a quelli stipulati tra il 2000 e fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004.

Questi ultimi, infatti, proprio in forza dell'art. 1, comma 1-bis, legge regionale n. 12/1991, quanto all'assenza di ogni pubblica forma di selezione, devono essere ritenuti conformi a legge regionale (ordinaria), che in tal senso dispone.

Sicché, in assenza di una declaratoria di incostituzionalità di tale norma, non è possibile rilevare la nullità dei detti rapporti ex art. 2126 del Codice civile, non essendo previsto nel nostro ordinamento un sindacato diffuso sulla costituzionalità delle leggi ordinarie e non potendo, pertanto, il giudice ordinario disapplicare la legge ritenuta incostituzionale.

Si comprende appieno, pertanto, la rilevanza della questione.

Ove la disposizione impugnata dovesse essere ritenuta costituzionalmente illegittima, verrebbe meno, e con effetti *ex tunc*, quanto da essa previsto.

In tal caso, la domanda delle parti ricorrenti dovrebbe essere rigettata. con accoglimento dell'eccezione preliminare della convenuta, per la nullità dei rapporti, in quanto stipulati in assenza di forme di selezione pubblica, in violazione dei principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché della stessa disposizione di cui all'art. 1, comma 1, legge regionale n. 12/1991.

Verrebbe, infatti, a mancare, e con efficacia retroattiva, quella norma che, in deroga ai summenzionati disposti, autorizzava gli enti pubblici economici siciliani ad assumere senza il rispetto di alcuna formalità (4).

Per converso, ove fosse confermata la legittimità della disposizione di legge impugnata, ciò condurrebbe alla conversione dei rapporti stipulati fino all'entrata in vigore della legge n. 15/2004, attesa la rilevata genericità delle clausole appositive dei termini e l'assenza di vizi genetici del vincolo negoziale.

Ne consegue che, preso atto, peraltro, della giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni unite sopra ricordata, diviene assolutamente necessaria la verifica di costituzionalità dell'art. 1, comma 1-bis, legge n. 12/1991, per stabilire se i diversi rapporti stipulati tra il 2000 e l'entrata in vigore dell'art. 49 legge regionale sic. 5 novembre 2004 n. 15 (che, come già ricordato, ha reintrodotto la regola del pubblico concorso per tutti i profili professionali), siano o meno suscettivi di essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero debbano essere ritenuti affetti da nullità, con accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta.

Ad escludere la rilevanza della questione, non può opporsi il rilievo che l'eccezione di nullità appare fondata avuto riguardo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'art. 49 della legge regionale n. 15/2004, ovverosia tutti i contratti sottoscritti dal 2005 in poi.

Invero, la nullità di detti rapporti lavorativi non preclude - ma anzi accentua - la necessità di esaminare i rapporti contratti prima, sotto la vigenza dell'art. 1, comma 1-bis, legge regionale n. 12/1991, atteso che la nullità del termine apposto anche ad uno solo di questi ultimi darebbe luogo alla conversione del rapporto, a prescindere dalla validità di tutti gli altri, con conseguente diritto delle parti ricorrenti ad essere riammesse nel posto di lavoro.

Non sono, infine, realisticamente prospettabili, come si vedrà al termine, interpretazione costituzionalmente orientate della norma (*infra*, § 6.).

5. Non manifesta infondatezza.

L'art. 1, comma 1-bis, legge regionale n. 12/1991, per come introdotto dall'art. 13 legge regionale 19 agosto 1999 n. 18, temporalmente applicabile avuto riguardo ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal 2000 al 2004, dispone:

«Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le autostrade siciliane, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'art. 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti».

Come si desume dalla stessa interpretazione elaborata dalle Sezioni unite della Cassazione, sopra ricordata, la disposizione in scrutinio, relativamente ai posti per i quali non risulta richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sancisce:

1) la disapplicazione, con riguardo alle assunzioni degli enti pubblici economici, del sistema di reclutamento attuato tramite il collocamento, previsto dall'art. 1, comma 1, legge regionale n. 12/1991;

(4) Si è già detto che la nullità del rapporto, per assenza di pubblica selezione, è stata riscontrata costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in assenza di deroghe legislative sulla regola del pubblico concorso (in tal senso, v. Cassazione civile, Sezione lavoro 7 maggio 2008 n. 11163; 4117/2011).



2) la disapplicazione di qualsiasi altra forma di concorsualità.

A tali conclusioni, del resto, depone la chiara lettera della disposizione, la quale, nel disapplicare il sistema di cui alla legge n. 56/1987, tiene ferma la regola del pubblico concorso solo avuto riguardo ai posti previsti dal successivo art. 3 (posti per i quali si richiede titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo) (5).

Si ritiene che l'art. 1, comma 1-*bis*, legge regionale n. 12/1991, per come introdotto dall'art. 13 legge regionale 19 agosto 1999 n. 18, sia affetto dai seguenti vizi di costituzionalità.

1) *Violazione dell'art. 3 della Costituzione; irragionevolezza.*

La norma appare, innanzitutto, irragionevole, in violazione di quanto prescrive l'art. 3 della Costituzione.

Essa, infatti, senza alcun plausibile motivo, esonera le assunzioni del personale ivi indicato - al contrario di quelle previste dall'art. 3 della medesima legge regionale n. 12/1991 - da ogni forma di pubblica selezione, riconoscendo così totale libertà agli enti pubblici economici di stabilire come, quando, e soprattutto chi, assumere, in spregio ai più elementari principi di eguaglianza, trasparenza ed imparzialità.

Si noti che, sin dalla legge regionale n. 14 del 7 maggio 1958 e fino all'introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 1 in esame, il legislatore regionale aveva ritenuto di assoggettare le assunzioni del personale degli enti pubblici economici o alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 9, legge n. 14/1958 (norma ritenuta applicabile anche agli enti in questione, *cf.* Cassazione, Sezioni unite n. 4685/2015, par. 15.1.; Cassazione civile, Sezione lavoro n. 11163/2008) ovvero, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, legge n. 12/1991, al sistema del collocamento obbligatorio previsto dalla 56/1987. anch'esso considerabile come mezzo di pubblica selezione idoneo a garantire i principi di imparzialità e trasparenza, in quanto basato su graduatorie pubbliche formate alla stregua di criteri obiettivi e predeterminati.

La stessa Corte costituzionale, pochi anni prima dell'introduzione della norma in valutazione e con specifico riferimento alla legislazione regionale siciliana, aveva ribadito la necessità di rispettare la regola del pubblico concorso anche con riguardo agli enti pubblici economici (Corte costituzionale 17 giugno 1996 n. 205, su cui, più ampiamente, *infra*).

La decisione di prevedere un esonero totale da qualsiasi forma di pubblica selezione, come quella adottata con la disposizione qui impugnata per i posti di modesto contenuto professionale, appare, pertanto, irragionevole e, come tale, illegittima sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non vi è alcun motivo che possa sorreggere tale scelta, come peraltro comprova la successiva determinazione dello stesso legislatore regionale di reintrodurre la regola del pubblico concorso anche con riguardo ai posti in questione (art. 49 legge n. 15/2004), con l'ulteriore illogica conseguenza - stando alla stessa giurisprudenza delle Sezioni unite più volte citata - che la «conversione» dei rapporti a termine contratti senza pubblico concorso sarebbe possibile solo nell'intervallo temporale di vigenza della disposizione impugnata (in tal senso, Corte di cassazione, Sezioni unite n. 4685/2015, analiticamente citata, *supra* § 2.3.).


Né, a sorreggere tale decisione, può reputarsi il mero fine, dichiarato in seno al comma 1-*bis*, di «armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'art. 9-*bis* del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito in legge, con modifiche, in legge 28 novembre 1996 n. 608...».

Ed infatti, le disposizioni dell'art. 9-*bis* del decreto legge n. 510/1996, nella formulazione vigente all'epoca dell'introduzione dell'art. 1, comma 1-*bis*, legge regionale n. 12/1991, non recano alcuna previsione che richieda, imponga ovvero giustifichi un tale esonero.

L'art. 9-*bis*, decreto legge n. 510/1996, nella formulazione che rileva *ratione temporis*, infatti, stabilisce che «nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398» (comma 1).

L'art. 9-*bis* decreto legge n. 510 cit., poi, si limita a disciplinare le modalità di esecuzione degli adempimenti previsti in materia di comunicazione dell'assunzione (commi 2, 3, 4, 6), le modalità di fruizione dei benefici eventualmente previsti (comma 5), le sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di riserva (comma 7), l'organizzazione degli uffici di vigilanza e di ispezione (commi 8, 9, 10, 14), le modalità di individuazione dei lavoratori da avviare al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, secondo criteri oggettivi e trasparenti (commi 11, 12), la razionalizzazione delle procedure relative agli adempimenti da osservare (comma 13), i ricorsi da esperire avverso i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali (comma 15).

(5) Dispone l'art. 3 legge regionale Sicilia n. 12/1991: «salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'art. 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi».



Il richiamo effettuato all'art. 9-*bis*, del decreto legge n. 510/1996, appare pertanto inidoneo a giustificare la scelta prevista di consentire l'assunzione del personale senza il rispetto di alcuna procedura pubblica deputata a garantire l'imparzialità e la trasparenza nelle selezioni, non essendo tale percorso imposto da alcuna effettiva necessità di armonizzazione, né da alcuna altra esigenza, difatti neppure indicata dal legislatore regionale.

Del resto, come si vedrà più ampiamente nel seguente motivo, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente ribadito che l'eccezione alla regola del pubblico concorso deve rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (*ex multis*, Corte costituzionale 9 novembre 2006, n. 363) e ciò avuto riguardo anche alle assunzioni disposte dagli enti pubblici economici della Regione Sicilia (Corte costituzionale 17 giugno 1996 n. 205).

Nel caso di specie, tali presupposti non appaiono neppure prospettati dal legislatore regionale.

Per tali ragioni, la disposizione impugnata non appare rispettosa del parametro costituzionale della ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione.

II) *Violazione degli articoli 97, 51 e 3 della Costituzione.*

La disposizione impugnata appare inoltre in contrasto con i principi previsti dagli articoli 97, 51 e 3 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza dell'amministrazione (art. 97, primo comma), il relativo personale deve essere assunto mediante pubbliche selezioni, salvo i casi stabiliti dalla legge (art. 97, terzo comma), nell'accesso ai posti occorre garantire parità di condizioni, formali e sostanziali, tra tutti i cittadini (articoli 51 e 3 della Costituzione).

L'applicabilità dei principi desumibili dagli articoli 97, 51 e 3 della Costituzione agli enti pubblici economici trova conferma nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Quest'ultima, infatti, ne ha espressamente predicato l'applicabilità con riguardo alle assunzioni degli enti pubblici economici della Regione siciliana, allorché ha dichiarato l'incostituzionalità della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995, riguardante le norme per il personale dell'E.S.A., la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata già affermata dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, *cf.* Cassazione civile, Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424).

Al riguardo, la Corte costituzionale ha evidenziato che «è fondata l'ulteriore censura del Commissario dello Stato, secondo cui la Regione sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, avendo nella sostanza disposto l'assunzione "ad personam" dei singoli borsisti, in contrasto con il principio del pubblico concorso» (Corte costituzionale 17 giugno 1996 n. 205).

L'applicabilità agli enti pubblici economici dei superiori principi costituzionali risulta confermata, più di recente, da ulteriori pronunce della Corte, che li ha ritenuti operanti anche alle assunzioni disposte dalle società «partecipate», nonostante la natura formalmente privata di tali organismi.

Al riguardo, è stato rilevato che «l'assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo» implica una violazione dell'art. 97 della Costituzione, oltre che delle norme interposte, nonché del principio del buon andamento (in tal senso, Corte costituzionale, 3 marzo 2011 n. 68, §. 12.2.).

In tale occasione, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella misura in cui prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato, anziché l'utilizzo, del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza una pubblica selezione, per ciò ritenendo la detta legislazione regionale irrispettosa dei principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione.

L'applicabilità dei principi previsti dall'art. 97 della Costituzione alle assunzioni dei dipendenti delle società partecipate rende evidente come gli stessi non possano che essere applicati, *a fortiori*, al regime delle assunzioni degli enti pubblici, ancorché questi svolgano attività economiche secondo criteri di economicità tipici delle imprese private.

Trattasi infatti di soggetti pubblici che devono necessariamente sottostare ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Appare, quindi, in contrasto, con tali canoni ammettere - come fa la norma impugnata - che tali enti godano di assoluta libertà nella scelta del personale da assumere, proprio perché ciò implica inevitabile violazione dell'imparzialità e della trasparenza delle scelte, che si traducono, inevitabilmente, nella frustrazione delle esigenze di buon andamento degli apparati pubblici, come già rilevato dalla Corte costituzionale, con riguardo agli enti pubblici economici regionali, nella citata sentenza n. 205/1996.



Né tale opzione, nel caso di specie, può ritenersi ammissibile e giustificabile, dovendosi considerare che la norma impugnata riguarda i posti per i quali non è richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sicché neppure possono invocarsi eventuali esigenze di individuazione dei soggetti da assumere (*intuitu personae*), in ragione della peculiarità del relativo profilo professionale, nel caso di specie dei tutto inesistenti, trattandosi, appunto, di profili di base.

Sul punto, non si può omettere di richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui «Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni - esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico; altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone. Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 della Costituzione, l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso» (così, *ex multis*, Corte costituzionale, 9 novembre 2006, n. 363).

L'eccezionalità della deroga del pubblico concorso è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, anche in tempi recenti (v. Corte costituzionale, 21 maggio 2014, n. 134, che cita, peraltro, ulteriori pronunce, quali le sentenze n. 227/2013, 62/2012, 310/2011, nonché la sentenza n. 217/2013).

La stessa, del resto, risultava già affermata dalla Corte, e con riguardo alla legislazione regionale sulle assunzioni degli enti pubblici economici, dichiarata incostituzionale, con la citata sentenza 17 giugno 1996 n. 205, secondo cui, appunto, «il concorso pubblico è la forma generale di reclutamento nel pubblico impiego; una deroga ad essa è possibile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nel qual caso la discrezionalità del legislatore nella scelta di un criterio diverso da quello del pubblico concorso trova comunque il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 477 del 1995)».

Per quanto premesso, i rilievi qui sollevati non possono essere esclusi dalla natura privatistica dei rapporti di lavoro, dato che la natura della disciplina che regola il rapporto, nella sua fase esecutiva, deve distinguersi dalla disciplina riguardante la fase genetica dello stesso, inevitabilmente attratta dal regime pubblicistico di selezione e dai relativi principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97, Costituzione.

Ne consegue la evidente illegittimità costituzionale della norma impugnata, introdotta peraltro dopo la sentenza n. 205/1996 della Corte, posto che, come visto, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, la stessa deve essere interpretata nel senso di escludere, per il tempo di sua vigenza, l'applicazione delle regole del pubblico concorso o di qualsiasi altra forma di selezione pubblica per l'assunzione nei posti degli enti pubblici economici che non richiedono titolo di studio diverso da quello della scuola dell'obbligo.

6. Interpretazione costituzionalmente orientata.

Per superare i motivi di censura sopra prospettati, non appare percorribile una interpretazione costituzionalmente orientata, a fronte del chiaro tenore letterale della norma, che, come visto sopra, sancisce inequivocamente l'esclusione, da qualsiasi tipo di selezione pubblica, ancorché attenuata, delle assunzioni ivi contemplate.

Del resto, a tale conclusione è pervenuta anche la Suprema Corte di cassazione, a Sezioni unite, nella sentenza n. 4685/2015.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;

Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, legge regionale siciliana 30 aprile 1991 n. 12, come introdotto dall'art. 13 legge regionale siciliana 19 agosto 1999 n. 18;

Ritenute le questioni rilevanti, per le argomentazioni indicate in parte motiva;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;



Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata:

- 1) alle parti in causa;*
- 2) al presidente della Regione siciliana;*
- 3) al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.*

Catania, 14 febbraio 2017

Provvedimento depositato telematicamente in pari data.

Il Giudice: FIORENTINO

—

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Il giudice ha pronunciato il seguente decreto correzione errore materiale, nella causa civile iscritta al n. 7352/2011 R.G. promossa da: Gandolfo Francesco e altri, con patrocinio degli avv. Parisi Christian e, con elezione di domicilio in via Filocomo n. 69 c/o avv. S. Romeo Catania presso avv. Parisi Christian; Ricorrenti;

Contro: Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania con il patrocinio dell'avv./dott. Ravi Antonino Giuseppe; Resistente/i.

Il giudice, visti gli atti;

Rilevato che decreto di convocazione dei procuratori delle parti, unitamente ai rilievi relativi all'errore materiale di che trattasi, è stato ritualmente comunicato per l'odierna udienza;

Rilevato che è comparso il procuratore della parte resistente, il quale nulla ha osservato in merito alla comunicata necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale;

Rilevato che, per mero errore materiale nella redazione telematica dell'atto, nell'Ordinanza del 14 febbraio 2017, alla pag. 31, rigo 3°, 4° e 5°, risulta riportato «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata già affermata dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, *cf.* Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)», anziché «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata già affermata dalla giurisprudenza (Corte conti, Sezione giurisdizionale, regione Sicilia, 20 maggio 1996, n. 96; sul punto, *cf.* anche Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)»;

P.Q.M.

*Dispone la correzione dell'Ordinanza del 14 febbraio 2017, alla pag. 31, rigo 3°, 4° e 5°, nella parte in cui recita «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata già affermata dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, *cf.* Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)», anziché «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata già affermata dalla giurisprudenza (Corte conti, Sezione giurisdizionale, regione Sicilia, 20 maggio 1996, n. 96; sul punto, *cf.* anche Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)».*

Si comunichi alle parti.

Catania, venerdì 3 marzo 2017

Il Giudice del lavoro: FIORENTINO



N. 109

Ordinanza del 13 marzo 2017 del G.I.P. del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di S.A.

Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - Previsione della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni - Mancata previsione che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione.

– Codice di procedura penale, art. 656, comma 5.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e di contestuale sospensione del procedimento.

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Simona Paniera decidendo sulla richiesta depositata in data 10 febbraio 2017 nell'interesse di S.A., in atti generalizzato, attualmente detenuto presso la casa Circondariale di Brindisi, con la quale si chiede la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica di Lecce in data 31 gennaio 2017, in relazione all'esecuzione della pena di anni quattro di reclusione ed € 16.000,00 di multa inflitta al predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 con sentenza emessa dal G.I.P. Tribunale di Lecce in data 7 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2016, e la conseguente sospensione dell'esecuzione di detta pena;

Sentiti il P.M. ed il difensore comparsi all'udienza camerale del 6 marzo 2017 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

Ritenuto, preliminarmente, che l'istanza di sospensione dell'esecuzione così come proposta risulta ammissibile. Invero, a mente dell'art. 656 codice procedura penale, come modificato dalla legge n.165/98, il pubblico ministero, fermo il dovere di emettere l'ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, deve, contestualmente, sospendere l'esecuzione con separato provvedimento, assegnando al condannato un termine di 30 giorni per formulare richiesta di misure alternative. Ne consegue che, ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non essendo prevista la facoltà di proporre al P.M. istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, deve però essere consentito al condannato di rivolgere al Giudice della esecuzione una istanza di declaratoria di inefficacia temporanea del provvedimento che dispone la carcerazione, e ciò in applicazione analogica dell'art. 670 Codice procedura penale (cf: Cass. sez. I, sent. n. 2430 del 17 giugno 1999 (ud. del 23 marzo 1999), Kola (rv 213875);

OSSERVA

In punto di fatto, al S. A. veniva notificato ordine di carcerazione n. 25/2017 SIEP emesso dal P.M. sede in data 31 gennaio 2017 in relazione alla pena di anni quattro di reclusione ed € 16.000,00 di multa, inflitta al predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 con sentenza emessa dal G.I.P. Tribunale di Lecce in data 7 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2016.

Secondo il computo eseguito dal P.M. nel notificato ordine, la pena espianda risulta pari ad anni 3 mesi 11 e giorni 17 di reclusione, così determinata portando in detrazione il periodo di presofferto in custodia cautelare pari a giorni 13.

Tanto precisato, l'ordine di esecuzione di cui si invoca la sospensione afferisce a pena detentiva infraquadriennale inflitta per reato diverso da quelli previsti dall'art. 4-bis legge n. 354/75, anche se costituente residuo della maggior pena di anni 4 di reclusione ed € 16.000 di multa.

Inoltre, va sottolineato come al momento dell'emissione del suddetto ordine di carcerazione esecuzione di S. si trovava sottoposto alla misura non custodiale dell'obbligo di dimora.

Tale la fattispecie concreta in scrutinio, la difesa invoca l'adozione di un provvedimento di sospensione alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata del precetto di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p., sì da adeguare detta norma al nuovo assetto normativo in materia di affidamento in prova del condannato come delineato dall'art. 3,



comma 8, lett. c), decreto-legge n. 146/2013, che ha introdotto all'art. 47 il comma 3- bis. In subordine, in difetto delle condizioni per simile operazione ermeneutica, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 comma 5 c.p.p. per violazione dell'art. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione.

Preliminarmente, si ritiene sussistere in capo a questo Giudice la legittimazione a proporre l'incidente di costituzionalità, essendo chiamato ad esercitare una effettiva ed attuale *potestas decidendi* proprio in relazione alla norma sospettata di incostituzionalità, emettendo all'esito un giudizio potenzialmente definitivo del procedimento.

Tanto premesso, la pregiudiziale di legittimità costituzionale si appalesa rilevante ai fini della definizione del presente procedimento di esecuzione.

Ed invero, l'attuale formula dell'art. 656 c.p.p. al comma 5 prescrive che: «Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.»

La norma va correlata con la disposizione di cui all'art. 47 legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, che ammette alla misura alternativa dell'affidamento in prova a servizio sociale i condannati a pena infratriennale «Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.»

Attualmente, dunque, la sospensione automatica dell'ordine di esecuzione è riconosciuta solo per i condannati che abbiano riportato una pena definitiva inferiore ai tre anni al fine di fruire dell'affidamento in prova, mentre è ammessa soltanto ove ricorrano specifiche condizioni nel caso di pena inferiore ai quattro anni al fine di fruire della detenzione domiciliare c.d. «umanitaria» di cui all'art. 47-ter comma 1 ord. pen. (in seguito alla modifica di cui al decreto-legge n. 78/2013) ed a pena inferiore a sei anni al fine di fruire dell'affidamento in prova speciale c.d. «terapeutico» (artt. 90 e 94 del testo unico sugli stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).

Tale istituto è chiaramente ispirato alla *ratio* di impedire l'ingresso in carcere ai condannati in grado di ottenere l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.

Risulta, d'altra parte evidente come il meccanismo predisposto dall'art. 656 comma 5 c.p.p. sia strutturalmente e funzionalmente collegato all'accesso del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova, mirando i due istituti, ossia la sospensione dell'esecuzione e le misure alternative alla detenzione, al comune duplice obiettivo, da un lato, della deflazione carceraria e, dall'altro, della funzione rieducativa e special-preventiva della pena.

Ed inoltre, l'istituto della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, presunzione che parimenti è alla base delle condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Con decreto-legge n. 146/2013, convertito in legge n. 10/2014, è stato introdotto all'art. 47 l.cit. il comma 3-bis, il quale ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, contemplando un nuovo limite di accesso all'affidamento in prova al condannato «che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni di detenzione» (c.d. affidamento allargato).

Ebbene, tale nuova disposizione normativa non trova riscontro nel meccanismo previsto dall'art. 656 comma 5 c.p.p., il quale, come detto, sebbene strumentale alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, ne consente l'accesso prescrivendo una sospensione 'automatica' dell'esecuzione della pena detentiva soltanto allorchè la stessa sia contenuta nel limite di anni 3.

Pertanto, il prevenuto, in quanto condannato ad espiare pena superiore ad anni 3 ma inferiore ad anni 4, non può allo stato beneficiare dell'istituto della sospensione.

Ne consegue che se la denunciata norma venisse dichiarata incostituzionale il prevenuto potrebbe ottenere l'invocato provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione. Diversamente, non sarebbe ammesso a fruire di tale beneficio.

Esiste dunque un chiaro collegamento giuridico fra norma della cui costituzionalità si dubita e regjdicanda all'esame di questo Giudice, tale che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, che avrebbe ricadute immediate e dirette sulla decisione.

Sussiste, pertanto, il requisito della rilevanza stante la pregiudizialità necessaria della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione.

Parimenti, deve ritenersi sussistere la non manifesta infondatezza della questione proposta, sussistendo profili di incostituzionalità dell'art. 656 comma 5 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.



Ed invero, il differente regime tra chi risulti condannato a pena infratriennale, e dunque ammesso all'affidamento in prova, e chi risulti condannato a pena infraquadriennale, ammesso all'affidamento in prova cd.allargato, appare conseguente ad un disallineamento sistematico - non colmato in sede di conversione del decreto-legge n. 146/2013 con legge n. 10/2014 mediante modifica dell'art. 656 comma 5 cit. - idoneo a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra la prima categoria di soggetti, beneficiari della citata sospensione automatica, e la seconda categoria di soggetti, i quali, benché parimenti, ammessi alla fruizione di misure alternative alla detenzione, risultano irragionevolmente esclusi dal regime più favorevole dettato dall'art. 656 comma 5 cit.

Ebbene, il censurato differente trattamento appare il risultato di un mancato raccordo tra norme, posto che la coesistenza delle due disposizioni, l'una (art. 47 comma 3-bis legge n. 354/1975), che estende l'opzione per le misure alternative alla detenzione ai condannati con pena entro i 4 anni, e l'altra (art. 656 comma 5 c.p.p.), che limita il poterdovere del P.M. di procedere alla sospensione *ex officio* dell'esecuzione per le sole pene entro i 3 anni, determina una distonia normativa incidente sui principi costituzionali, laddove l'art. 656 comma 5 c.p.p. non prevede che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di affidamento in prova 'allargato'.

Invero, le due condizioni soggettive appena descritte appaiono del tutto simmetriche, atteso che sia in caso di affidamento in prova che di affidamento 'allargato' la concreta ammissione alla misura alternativa è subordinata ad un periodo di osservazione del reo.

Ne consegue che non potrebbe fondarsi una pretesa disomogeneità di situazioni soggettive, asseritamente giustificativa del differente trattamento, sotto il profilo del controllo comportamentale del reo previsto dall'art. 47 comma 3-bis cit. quale condizione di accesso alla misura alternativa, posto che l'art. 47 ai commi 2 e 3 subordina parimenti la concessione dell'affidamento in prova ad una verifica della condotta e della personalità del reo.

Per altro verso, anche il recente istituto dell'affidamento in prova 'allargato' risponde alla medesima *ratio* deflattiva ed al contempo rieducativa che connota e correla l'automatismo della sospensione dell'ordine di carcerazione da un lato, all'accesso a misure alternative alla detenzione dall'altro.

Pertanto, la censurata mancata previsione dell'art. 656 comma 5 c.p.p. viola il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., nonché viola l'art. 27, comma 3 Cost., sotto il profilo della finalità rieducativa della pena, in quanto il condannato dai 3 ai 4 anni che sia in stato di libertà e abbia compiuto un percorso rieducativo tale da consentirgli di accedere all'affidamento in prova allargato è, ciononostante, costretto ad entrare in carcere.

Il che rappresenta anche una interruzione idonea a vanificare le positive esperienze risocializzanti già registrate in libertà e ad ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa della pena prescritta dalla Costituzione (Corte cost., sentenza n. 137/1999). In tal modo «l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo al di fuori di qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti» (Corte cost., sentenza n. 257/2006).

Inoltre, va ribadito che, così come affermato dalla Corte costituzionale, deve escludersi la praticabilità, nel caso in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte ha più volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012).

Invero, la denunciata norma impone, come detto, al P.M. l'obbligo di sospendere d'ufficio l'esecuzione di tutte le condanne definitive, fissando a tal fine condizioni tassative, che, in caso di «pene detentive non superiori a tre anni», coincidono con un mero accertamento aritmetico-formale, non implicante alcuna valutazione discrezionale.


Il legislatore, quindi, ha fatto ricorso ad una rigida determinazione aritmetica al fine di condizionare l'operatività dell'istituto della sospensione automatica, in quanto ha ancorato a quel *quantum* di pena una vera e propria presunzione di ridotta pericolosità del soggetto.

Ebbene, poiché l'elemento condizionante l'attivazione del meccanismo *de quo* risulta fondato su di un limite numerico, esso, per sua intrinseca natura, appare insuscettibile di modifiche in via interpretativa, e dunque ostativo ad una interpretazione adeguatrice del dettato normativo in scrutinio ai principi costituzionali.

Per altro verso, neppure la disapplicazione diretta, da parte del giudicante, della disposizione reputata illegittima consentirebbe di pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, salvo a volerla congiungere ad una inammissibile interpretazione additiva.

Per le motivazioni esposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione, risulta rilevante e non manifestamente infondata.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, fermo restando lo stato di carcerazione in atto. La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere del Parlamento.



P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 comma 5 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Pubblico ministero e al Tribunale di Sorveglianza in sede e la notificazione alla parte interessata ed al suo difensore.

Così deciso in Lecce, il 13 marzo 2017.

Il Giudice: PANZERA

17C00166

N. 110

Ordinanza del 28 marzo 2017 del Tribunale di Trieste nel procedimento civile promosso da Genagricola S.p.a. contro Equitalia servizi di riscossione S.p.a. e Gse S.p.a. - Gestore dei Servizi Energetici

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - Applicabilità di tale regime all'attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Equitalia S.p.a.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 57 [, primo comma, lettera *a*), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337)]; e, "ove occorra", decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3, comma 4, lett. *a*).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Nella persona del giudice dell'esecuzione ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto sub R.g.e n. 59/2017 e promosso da Genagricola S.p.a., esecutato - opponente contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., esecutante - opposta e nei confronti di Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.a., terzo pignorato, non costituito;

Premesso ch'è affidato a questo Giudicante il compito di decidere sull'opposizione promossa, in data 23 gennaio 2017, da Genagricola S.p.a. (esecutato opponente), ex art. 615 c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi avviato, ex art. 72-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, da Equitalia servizi di riscossione S.p.a. (opposta), per il credito di € 264.348,77 per ICI per l'anno 2009 non corrisposta, avente ad oggetto il credito dalla prima vantato nei confronti del Gestore dei servizi energetici Gse S.p.a. (terzo-pignorato);

1. che l'antefatto da cui scaturiva l'opposizione è compendiabile nei seguenti punti:

a) in data 4 dicembre 2014 il Comune di Cassano allo Ionio notificava alla Genagricola l'avviso di accertamento pari a € 246.141,55 per ICI non versata relativamente all'anno 2009;

b) cotale atto era impugnato in data 2 febbraio 2015, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con richiesta di misura cautelare, dalla società, cui nelle more era notificata anche la cartella di pagamento, emessa da Equitalia nord S.p.a., incaricata della riscossione, per l'importo complessivo dovuto in relazione all'ICI per l'anno 2009;

c) la società Genagricola S.p.a. impugnava anche tale ultimo atto, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Trieste, con richiesta di misura cautelare;



d) in data 2 agosto 2016, Equitalia notiziava Genagricola del pignoramento presso terzi promosso contro la stessa, ed avente ad oggetto un credito pari a € 350.232,96 vantato dalla seconda verso Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.a. terzo pignorato;

e) in data 5 agosto 2016 veniva sospesa giudizialmente anche la cartella di pagamento di Equitalia con decreto presidenziale n. 198/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste ed in conseguenza di ciò con nota di data 8 agosto 2016 Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. sospendeva in autotutela — «sino a nuova comunicazione» — il pignoramento;

f) Genagricola, a dispetto dell'autotutela, proponeva opposizione al pignoramento ex art 615 c.p.c., assumendo, principalmente, l'avvenuta violazione dell'art. 7 decreto sviluppo 2011, che ha introdotto in via generale la sospensione *ex lege* degli atti esecutivi esattoriali, in ragione del fatto che Equitalia aveva avviato l'esecuzione prima che fossero decorsi centoventi giorni dalla proposizione del ricorso, e pedissequa istanza cautelare, contro la cartella di pagamento, o comunque, prima che intervenisse la decisione su tale istanza cautelare in evidente violazione della disposizione testé richiamata; eccependo in conseguenza di ciò l'improcedibilità del pignoramento avviato da Equitalia, e rilevando il contrasto tra i limiti introdotti dall'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e il principio di effettività della tutela di matrice comunitaria;

g) nell'ambito dell'opposizione proposta, Genagricola sollevava, inoltre, questione di incostituzionalità dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 rispetto agli articoli 3, 24, 54, 97, 111 e 113 Cost. sotto i seguenti profili: 1) in quanto tale ultima disposizione limiterebbe la proposizione di opposizione contro l'esecuzione, avviata per la riscossione dei tributi, al solo fine di opporre l'impignorabilità dei beni, sostanzialmente ledendo il diritto di difesa del contribuente impedendo ad essa di potersi difendere contro un'esecuzione illegittima e/o ingiusta; 2) perché l'art. 57 danzi richiamato integrerebbe applicazione del principio solve et repete già dichiarato incostituzionale con la pronuncia n. 21/1961; 3) creerebbe disparità di trattamento tra contribuenti, in particolare tra coloro a cui l'ordinamento consente tutela verso gli atti dell'esecuzione in materia esattoriale e coloro che invece ne restano privati per effetto della disposizione poc'anzi richiamata, con ciò violando il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.; 4) da ultimo ne risulterebbero violati sia il principio del giusto processo in particolare il principio di parità processuale delle parti, sia l'obbligo per il funzionario, sancito dall'art. 54 Cost., di adempiere alle proprie funzioni con disciplina ed onore, al cui rispetto sarebbero tenuti anche i concessionari di un pubblico servizio; e dunque anche l'art. 97 cost. giacché l'art. 57 summenzionato rappresenterebbe l'allontanamento del procedimento di recupero dei tributi dai canoni di buon andamento sanciti dalla predetta disposizione della Carta Costituzionale. Chiedendo a questo giudice remittente di volere sollevare la summentovata questione di legittimità costituzionale, al fine di poter successivamente decidere nel merito l'opposizione proposta (decisione, allo stato, non possibile stante il limite previsto dal predetto art. 57);

2. che in data 23 marzo 2017 costituivasi Equitalia eccependo: l'inapplicabilità dell'art. 7 decreto sviluppo 2011 ai casi di riscossione di tributi locali affermando che tale disposizione non ha portata generale e di immediata applicazione, riguardano invece un fattispecie ben precisa, quella degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle entrate per tributi erariali»; l'inammissibilità dell'opposizione stante il divieto dell'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, rilevando che: 1) al momento del pignoramento la cartella di pagamento ancorché impugnata non era ancora stata sospesa e conseguentemente il pignoramento era stato «azionato sulla base di un titolo valido ed efficace»; 2) a seguito di sospensione giudiziale della cartella di pagamento avvenuta il 5 agosto 2016 (confermata all'udienza del 25 agosto 2016) Equitalia in data 8 agosto 2016 sospendeva in autotutela il pignoramento facendo venir meno, quantomeno, le esigenze cautelari; 3) rilevando l'inapplicabilità dell'art. 7, comma 1, lettera m) del decreto-legge 70/11 conv. in legge 106/11 sull'assunto che quest'ultimo non avrebbe portata generale ma si applicherebbe solo agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate; 4) infine, contestando l'inesistenza della sollevata incostituzionalità sull'assunto della non applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell'art. 57 richiamato, per effetto di quanto previsto dall'art. 29 decreto legislativo 49/1999. All'udienza del 28 marzo 2017, in cui parte opponente insisteva per la sospensione del giudizio e del provvedimento impugnato nonché per la remissione alla Corte costituzionale della questione d'incostituzionalità sollevata e parte opposta chiedeva il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, il Giudice dell'esecuzione pronuncia in udienza contestualmente la seguente ordinanza;

Esaminati gli atti di causa e la documentazione dimessa;

Ritenuto da parte di questo Giudice remittente, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Cost., di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 ed anche, ex officio, dell'art. 3 comma 4 lettera a) del decreto-legge 203/2005 laddove così dispone: «La Riscossione S.p.a. [poi trasformata in Equitalia S.p.a.] effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di



cui al titolo I. capo e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602..» e quindi ove assoggetta il procedimento di riscossione che pone in essere (oggi) Equitalia S.p.a. anche all'applicazione dell'art. 57 ed ai limiti da esso introdotti. La necessità di sollevare ex officio l'incostituzionalità anche della disposizione applicativa testé richiamata del decreto-legge del 2005 discende dai contenuti della Corte costituzionale n. 49/2015 al fine di scongiurare una pronuncia di inammissibilità;

Precisato che la questione che si solleva è all'evidenza, rilevante giacché dall'applicazione della disposizione, che si reputa contraria ai principi della Carta Costituzionale sovra richiamati, deriva l'impossibilità per questo Giudice remittente di decidere la controversia sub indice nel merito non solamente, ma la questione è altresì manifestamente fondata in ordine al fatto che le disposizioni dianzi denunziate di essere incostituzionali violano sia principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa, limitandolo in maniera macroscopica rispetto ad una larga parte di attività della pubblica amministrazione o delle società di riscossione tributi, sia principi di uguaglianza e del giusto processo nei termini *infra* descritti;

Richiamato l'art. 72-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 che così dispone: «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto e sesto del codice di procedura civile, e dall'art. 72-*ter* del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede...», in ragione del quale in data 2 agosto 2016 Equitalia comunicava al contribuente - Genagricola l'atto di pignoramento presso terzi notificato a Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.a. (ereditare di Genagricola S.p.a.) per l'importo di € 264.348,77, quantunque Genagricola s.p.a. avesse proposto impugnazione, con domanda cautelare, avverso la prodromica cartella di pagamento, violando la disposizione contenuta all'art. 7 del decreto-legge 70/2011 conv. in legge 106/2011 il quale al comma 1 lettera *m*) così prevede: «attenuazione del principio solve et repete. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centovesimo giorno»; stante che la cartella di pagamento è atto esecutivo (come tutti gli atti della riscossione) che legittima all'esecuzione forzata, tanto che sulla base della stessa è stata avviata l'esecuzione in via amministrativa da parte di Equitalia;

Richiamato l'art. 57 summenzionato, il quale così recita: «non sono ammesse: *a*) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; *b*) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza. l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti dell'esecuzione»;

Ritenuto che dotale disposizione, invero, limiti profondamente le possibilità di tutela del contribuente contro gli atti dell'esecuzione in materia esattoriale, impedendogli la stessa proposizione di gravame contro gli stessi;

Ritenuto che ogni provvedimento di questo Giudice sarebbe, allo stato, irragionevolmente limitato dalla sopra richiamata disposizione normativa, che gli impedisce di pronunziarsi sulla fondatezza della pretesa azionata, pur nell'evidente presenza di elementi di fatto e di diritto, inducenti a ravvisarne l'indubbia fondatezza sostanziale e processuale;

Considerato che, nel caso *de quo*, pur essendo stato sospeso in autotutela il pignoramento presso terzi, nondimeno tale provvedimento di sospensione è stato assunto da Equitalia «sino a nuova comunicazione», potendo riprendere reviviscenza in ogni momento su semplice comunicazione o impulso della società di riscossione; che, inoltre, stante il contenuto dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, che impedisce la stessa proposizione dell'opposizione, questo giudice, sino all'intervento della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità qui sollevata, non potrebbe nemmeno pronunziarsi sull'istanza cautelare avanzata dalla debitrice opponente; che ne deriva l'assoluta pregiudizialità della questione di costituzionalità rispetto ad ogni altra questione, tanto che la stessa Equitalia eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in forza di quanto previsto dall'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 e che da tale scenario deriva, quale automatica conseguenza, l'impossibilità di assumere una decisione di merito sull'opposizione ancorché fondata;

Ritenuto ch'è nella facoltà del Giudice dell'esecuzione, ritenendone sussistenti i presupposti, sollevare a sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e successive modifiche, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e l'art. 3, comma 4° lettera *a*) del decreto-legge 203/2005, in quanto disposizioni applicabili alla presente fattispecie;

Osservato, che le norme assunte come violate da tale disposizione appaiono gli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, nella misura in cui l'art. 57 predetto (applicabile alle riscossioni esattoriali promosse da Equitalia in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4° lettera *a*) decreto-legge 203/2005), incidendo in senso limitativo sul



diritto di difesa del contribuente e limitando i mezzi di tutela di quest'ultimo contro taluni atti dell'esecuzione in materia tributaria, non ammette possibilità di proporre opposizione all'esecuzione avviata per la riscossione delle imposte e tributi se non limitatamente «a quelle concernenti la pignorabilità dei beni» e sotto altri svariati profili di cui *infra* si dirà;

Verificato che, i precedenti giurisprudenziali in materia non pregiudicano una pronuncia della Corte costituzionale sull'illegittimità della norma censurata nel presente giudizio, e che dalla decisione della stessa dipende la pronuncia sul merito da parte di questo Giudice, tenuto conto della specifica fattispecie e della documentazione di causa acquisita;

Rilevato che:

- l'art. 7 del decreto-legge 70/2011, successivamente convertito in legge, al 1° comma enuncia disposizioni di principio, tra cui quella alla lettera *m*), in precedenza riportata, che, al fine di operare l'attenuazione del principio *solve et repete*, sospende l'esecuzione di atti esecutivi per centoventi giorni, o fino alla decisione, a fronte di richiesta di provvedimento cautelare nell'ambito del giudizio promosso contro tali atti; mentre al successivo 2° comma introduce prescrizioni funzionali a consentire l'attuazione concreta dei principi precedentemente enunciati. Tra tali prescrizioni funzionali, ai punti *gg-quater* («a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*, i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: ...») e seguenti, vengono introdotti precetti sulla riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali (quale è quella oggetto del giudizio di merito), in particolare il punto *gg-novies* introducendo l'art. 5-*bis* al decreto legislativo 546/1992 (sul processo tributario), stabilendo che «l'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa». Dall'interpretazione sistematica delle due richiamate disposizioni del 2011 - quella introdotta dalla lettera *m* del comma 1° art. 7 decreto-legge n. 70/2011 e quella introdotta dalla lettera *gg-novies* del comma 2° dell'articolo poc'anzi richiamato - si deduce l'applicabilità dell'art. 7 comma 1 lettera *m*) in via generale a tutti gli atti esecutivi della riscossione, non operando tale disposizione alcun richiamo a specifici atti, quindi anche alla fattispecie dedotta in giudizio; il legislatore, laddove ha voluto limitare l'efficacia degli atti esecutivi relativi a specifici tributi, lo ha fatto espressamente, come previsto ad esempio alla lettera *n* punto 3 del comma 2 del medesimo art. 7 dl 70/2011 che espressamente riguarda la riscossione delle somme dovute in base ad avvisi di accertamento dell'agenzia delle entrate;

- l'art. 29 del decreto legislativo n. 46/1999, richiamato negli atti difensivi di Equitalia, così dispone: «per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto.»;

Ritenuto che la disposizione innanzi riportata non si applichi al caso di specie, rientrando, il tributo oggetto di riscossione, tra le entrate elencate all'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 (ICI-tributo locale) espressamente escluse dall'applicazione della disposizione poc'anzi riportata; e che, conseguentemente, gli atti dell'esecuzione posti in essere per la riscossione di tale tributo ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione dell'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Ritenuto che, quest'ultima disposizione (art. 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) impedisca al debitore opponente la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, strumentazione quest'ultima ritenuta ammissibile solo per far valere l'impignorabilità dei beni, non anche, in tesi, per rilevare l'illegittimità dell'esecuzione, o la carenza dei presupposti dell'esecuzione, costringendo il contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta; con la sola possibilità di presentare *ex post* una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percepito dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno;

Osservato, come noto, che l'interpretazione consolidata di questa Corte ebbe a stabilire l'incostituzionalità delle norme che favoriscono irragionevolmente sotto il profilo processuale un soggetto rispetto ad un altro, come accade allorché nell'esecuzione forzata sia favorita la posizione del creditore rispetto al debitore interponendo limiti di accesso alla tutela giurisdizionale (come accade per effetto della disposizione dianzi richiamata);

Ritenuto altresì che nella fattispecie a giudizio l'esecuzione fu posta in essere, ad agosto 2016, nonostante la sospensione *ex lege* introdotta con l'art. 7 del decreto-legge n. 70/2011;

Osservata la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale dichiarava incostituzionale il principio *solve et repete* (in applicazione del quale si pone l'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 602/1973) in quanto incoerente con i valori costituzionali tutelati dagli art. 3, 24 e 113 cost., (la sentenza C. Cost n. 21/1961 ha infatti stabilito che il



principio solve et repete in materia fiscale/tributaria. impedisce al giudice di decidere la controversia). Secondo l'insediamento della Consulta dianzi richiamato, il principio solve et repete di cui fanno applicazione, in combinato disposto, gli art. 72-bis e 57 decreto del Presidente della Repubblica 602/73 è in contrasto: a) «con l'art. 3 cost. in relazione alla differenza di trattamento che crea tra contribuenti che sono in grado di pagare immediatamente l'intero tributo e quelli che, invece, non hanno mezzi sufficienti per farlo»; b) «con gli articoli 24 e 113 cost. in quanto impedisce di chiedere ed ottenere tutela giurisdizionale sia nei confronti di privati che nei confronti dello Stato e di altri enti minori», lasciando al contribuente la sola possibilità di agire ex post per il rimborso delle somme versate;

Ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale, già in precedenza chiamata a valutare dell'incostituzionalità dell'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, seppure in fattispecie del tutto diverse da quella qui esaminata, non ebbe mai ad entrare nel merito della questione, sempre limitandosi ad una pronuncia di inammissibilità o per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, o per carenza di motivazione da parte del giudice *a quo*, o ancora per genericità di enunciazione della tesi e carenza di motivazione da parte del giudice *a quo* (sentenze C. Cost. nn. 21/1972, 297/2007, 393/2008, 93/2009, 133/2011 e ord. n. 242/2001), sempre in ogni caso per ragioni legate alla formulazione e contenuti dell'ordinanza di remissione;

Osservato, inoltre, che la stessa Corte costituzionale ancor prima della modificazione dell'art. 111 cost., operata con legge costituzionale 2/1999, aveva preconizzato la necessità di uniformare l'ordinamento processuale al principio del giusto processo, stabilendo da un lato con sentenza 137/1984, «l'esigenza di garantire lo svolgimento di un giusto processo come esigenza che non si risolve in affari singoli, ma assurge a compilo fondamentale di una giurisdizione che non intenda abdicare alla primaria funzione di dicere *iuris* di cui i diritti di agire e resistere nel processo (quale che ne sia l'oggetto) rappresentano soltanto i veicoli necessari in non diversa guisa delle norme disciplinatrici della titolarità e dell'esercizio della potestà dei giudici», tracciando il solco su cui si pone l'attuale richiesta di rimessione che risponde all'esigenza che a questo giudice *a quo* non sia preclusa ogni valutazione sul *fumus boni iuris* costringendolo ad abdicare alla propria funzione, come invece accade per effetto della disposizione della cui incostituzionalità si chiede pronuncia da parte della Corte;

Rilevato, che, sotto tale profilo, l'opponente altresì invocava il principio di effettività della tutela di matrice comunitaria che, nondimeno, presuppone l'esistenza della tutela nell'ambito della quale essa deve esser esercitata e resa in modo effettivo ed equo;

Reputato che, nel caso *de quo*, il problema afferente l'esame della disposizione contenuta nell'art. 57 attenga non al modo in cui debba essere apprestata la tutela, ma l'esistenza stessa della tutela, e che, in tal caso l'ordinamento, in violazione del precetto costituzionale ricavabile dagli articoli 24 e 113, non riconosce possibilità al contribuente di tutelarsi contro un nutrito gruppo di atti della pubblica amministrazione (e concessionari), pur se lesivi della sua posizione giuridica;

Ritenuto, nella specie, che il tributo per cui la società concessionaria per la riscossione promuoveva esecuzione rientri tra le entrate tributarie contemplate all'art. 2 decreto legislativo 546/1992, devolute alla cognizione delle commissioni tributarie (tant'è che avanti queste ultime si svolsero i giudizi di impugnazione sia dell'avviso di accertamento ICI sia della successiva cartella di pagamento), che, tuttavia, per espressa previsione della medesima disposizione «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento [quale è il pignoramento opposto avanti questo giudice] e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 2919/1973 n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

Vi è dunque, in linea di principio, giurisdizione di questo giudice in materia, ancorché per espressa previsione dell'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, venga escluso ogni diritto di difesa da parte del contribuente contro l'esecuzione promossa, fatta salva la risicata possibilità di difesa assegnata al solo fine di far valere l'impignorabilità dei beni. Ove, quindi, tale disposizione fosse «espunta» dall'ordinamento, il contribuente esecutato potrebbe difendersi contro l'esecuzione intrapresa facendo ricorso agli strumenti dell'art. 615 codice di procedura civile avanti al G.O. in funzione di giudice dell'esecuzione;

Reputato, inoltre, che, l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, alla luce della previsione dell'art. 29 del decreto legislativo n. 46/1999, precedentemente riportato, profili una situazione di disuguaglianza tra contribuenti per la diversa tutela accordata in relazione alle entrate tributarie comprese nell'elenco dell'art. 2 decreto legislativo n. 546/1992, soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie (fatta eccezione per gli atti dell'esecuzione contro cui non è ammessa alcuna tutela ex art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica richiamato) ed in relazione a quelle invece non comprese nell'elenco dell'art. 2, sopra richiamato, e quelle non tributarie (soggette a giudizio ordinario e a cui non si applica la limitazione introdotta dall'art. 57);



Ritenuto, in definitiva e sulla scorta di tali considerazioni, che l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73, ed anche, ove ritenuto, l'art. 3 comma 4 lettera *a*) del decreto ministeriale n. 203/2005 che assoggetta la specifica funzione esattoriale svolta da Equitalia al regime agevolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (e dunque anche al suo art. 57), presentino aspetti di chiara incostituzionalità sotto i seguente profili:

- l'art. 3 Cost., inquantoché crea disparità di trattamento tra contribuenti debitori di tributi compresi nell'elenco dell'art. 2 decreto legislativo 546/1992 e contribuenti di tributi non compresi in tale elenco; la disposizione lede, quindi, il principio di eguaglianza nella misura in cui impedisce ai primi la possibilità di tutelarsi contro le esecuzioni poste in essere dagli enti o da concessionari per la riscossione, ancorché illegittime ed ingiuste, sacrificando il diritto di difesa di costoro, ingiustificatamente e soltanto in considerazione della tipologia di tributo di cui essi sono debitori, e riconoscendo piena tutela ad altri contribuenti (quelli non compresi nell'elenco dianzi citato) in quanto debitori di tributi diversi;

- l'art. 24 Cost., poiché impedisce, al debitore opponente, in modo generalizzato ed irragionevole, ogni possibilità di difesa, consentendo al medesimo di poter fare opposizione all'esecuzione solo ed esclusivamente per far valere l'impignorabilità dei beni, non anche per tutelarsi da esecuzioni illegittime, e/o ingiuste che oggi egli è costretto a subire, senza potersene difendere dinanzi ad un organo giurisdizionale;

- l'art. 111 Cost., giacché, anche sulla scorta di quanto statuito da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 220/1986, il giusto processo civile non deve essere celebrato per sfociare in pronunzie in rito che non coinvolgano i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano, bensì per decidere nel merito sulle questioni, stabilendo chi ha ragione e chi ha torto, non sacrificando il diritto della parte che agisce in giudizio di ottenere una pronuncia in ordine al diritto della vita ritenuto leso; in questo caso, per effetto della disposizione normativa che si ritiene contraria ai principi della nostra Costituzione, al Giudice *a quo* è preclusa ogni decisione sul merito a causa di una disposizione (l'art. 57) derogatoria rispetto all'art. 615 c.p.c. (o per meglio dire, che impedisce il ricorso allo strumento dell'art. 615 c.p.c.) che riconosce a tutti i soggetti incisi da atti dell'esecuzione di potersene difendere tramite l'opposizione. Il che integra, altresì, violazione all'art. 3 sopra richiamato, giacché colloca una larga parte degli atti della pubblica amministrazione (e sue articolazioni) in una zona franca da ogni tipo di controllo giurisdizionale, creando una macroscopica disuguaglianza tra cittadini-contribuenti titolari del diritto di potersene difendere e cittadini-contribuenti totalmente privi di tale diritto. Il che determina, come già rilevato, violazione del diritto di difesa;

- l'art. 113 Cost., poiché limita e impedisce la tutela del contribuente contro una determinata categoria di atti della pubblica amministrazione e/o concessionari di quest'ultima, impedendo in modo indiscriminato ed ingiustificato ogni difesa contro tutti gli atti dell'esecuzione;

Ritenuto che, sussista, altresì, la rilevanza delle questioni di incostituzionalità sollevate nel presente giudizio, in considerazione delle circostanze in fatto e le argomentazioni in diritto suesposte. anche in considerazione del fatto che, ove non fossero più operanti le limitazioni previste dalla disposizione dianzi richiamata, perché dichiarate incostituzionali in conseguenza dell'eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale, sarebbe possibile pervenire alla decisione del giudizio con una pronuncia sul merito da parte di questo giudice renitente, avente giurisdizione in materia;

Ritenuto, pertanto, a parere di questo Giudice remittente, che la decisione di merito sull'opposizione debba esser preceduta dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, e ove occorra dell'art. 3 comma 4 lettera *a*) decreto-legge n. 203/2005, non solo per rendere possibile una pronuncia nel merito ma anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che patirebbe il debitore-opponente a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione diretta conseguenza del divieto di tutela ivi introdotto; per converso, l'intervento della Corte è suscettibile di produrre effetti concreti nel giudizio *a quo*, rafforzando il diritto insopprimibile di difesa del cittadino ed il suo diritto al giusto processo consentendogli di potersi tutelare contro atti dell'esecuzione illegittimi e/o ingiusti;

Ritenuto, infine, non possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione contenuta all'art. 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non essendo il contenuto di quest'ultima polisensibile, e dunque soggetto a più possibili interpretazioni, bensì essendo, al contrario, univocamente interpretabile nel senso sopra descritto;

Acclarata, quindi, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ai fini della definizione della presente causa, in considerazione delle circostanze di fatto e delle argomentazioni in diritto suesposte; Veduti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la questione manifestamente fondata e rilevante;



P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Trieste, nella sovra intestata composizione monocratica, così provvede:

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e, ove occorra, anche dell'art. 3, comma 4° lettera a) del decreto-legge n. 203/2005, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, per le argomentazioni e ragioni di cui alla motivazione della presente ordinanza;

sospende il giudizio;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Trieste, li 28 marzo 2017


Il Giudice dell'esecuzione: DI PAOLI PAULOVICH

17C00167


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-035) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

